

PROTOCOLLO N. 3
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;**
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;**
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;**
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;**
- e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;**
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;**

- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
- k) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II**DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"****ARTICOLO 2****Criteria d'origine**

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;**
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;**

2. prodotti originari della Lettonia:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;**
- b) i prodotti ottenuti in Lettonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Lettonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.**

ARTICOLO 3**Cumulo bilaterale**

- 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Lettonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali**

materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Lettonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Lettonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Cumulo con materiali originari dell'Estonia e della Lituania

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Lettonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o della Lettonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari dell'Estonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e l'Estonia o la Lituania, questi prodotti si considerano originari dell'Estonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, l'Estonia e la Lituania nonché tra la Lettonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Lettonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;**
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;**
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;**
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;**
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;**
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;**
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);**
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;**
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;**
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;**
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).**

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- **che sono immatricolate o registrate in Lettonia o in uno Stato membro della Comunità,**
- **che battono bandiera della Lettonia o di uno Stato membro della Comunità,**
- **che appartengono almeno per il 50 % a cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Lettonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Lettonia, a loro enti pubblici o cittadini,**
- **il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità,**
- **e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità.**

3. Le espressioni "la Lettonia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della Lettonia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Lettonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Lettonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Lettonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
 - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Lettonia;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Lettonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III**REQUISITI TERRITORIALI****ARTICOLO 12****Principio della territorialità**

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lettonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 13**Reimportazione delle merci**

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Lettonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e**
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.**

ARTICOLO 14**Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e dell'Estonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Lettonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, dell'Estonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Lettonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Lettonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;**
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:**
 - i) una descrizione esatta delle merci,**
 - ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,**
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o**
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.**

ARTICOLO 15**Esposizioni**

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o lettone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;**
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;**
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;**
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.**

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV**PROVA DELL'ORIGINE****ARTICOLO 16****Certificato di circolazione EUR.1**

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 17**Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Lettonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Lettonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2-4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Lettonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Lettonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 18**Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 17. paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se**
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.**

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19**Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "DUPLIKATS", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

ARTICOLO 20**Sostituzione dei certificati**

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

ARTICOLO 21**Procedura semplificata per il rilascio dei certificati**

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;**
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.**

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, "VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÓRENKLAD PROCEDUR".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.
6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.
7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.
8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:
- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
 - b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;
 - c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.
9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.
10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.
11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.
12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Lettonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 22

Validità della prova d'origine

- 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.**
- 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.**
- 3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.**

ARTICOLO 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 24**Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25**Formulario EUR.2**

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3.000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 26**Esonero dalla prova formale dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27**Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

ARTICOLO 28**Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO V**MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****ARTICOLO 29****Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e della Lettonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 30**Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

- 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.**
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.**
- 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganale del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.**

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

ARTICOLO 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Consiglio d'associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

ARTICOLO 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 33**Zone franche**

1. Gli Stati membri e la Lettonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Lettonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI**CEUTA E MELILLA****ARTICOLO 34****Applicazione del protocollo**

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 35**Condizioni particolari**

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

 - ii) che tali prodotti siano originari della Lettonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

 - 2) prodotti originari della Lettonia:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia;

 - b) i prodotti ottenuti in Lettonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o nella Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Lettonia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EHK.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36

Modifiche del protocollo

Il Consiglio d'associazione esamina ogni due anni, o quando la Lettonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dalla Lettonia.

ARTICOLO 38**Allegati**

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 39**Esecuzione del protocollo**

La Comunità e la Lettonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 40**Intese con l'Estonia e la Lituania**

Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Estonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

ARTICOLO 41**Merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o della Lettonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Estonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.